

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 20/12/2018

FATTO

La parte ricorrente, premesso di aver intrattenuto con la banca un rapporto di conto corrente cointestato con il fratello, cui si appoggiava anche un deposito titoli, riferisce che dopo la morte del fratello, aveva chiesto a fini fiscali il rilascio da parte della banca di un documento che comprendesse *“anche importo e scadenze delle minusvalenze non compensate, data e prezzo di carico dei titoli”*; precisa che detto documento risultava necessario per integrare la dichiarazione di successione presentata all’agenzia delle entrate in qualità di unico erede del cointestatario; l’esatto valore del prezzo di carico e del prezzo di vendita dei titoli risultava invero indispensabile per stabilire l’entità di plusvalenze suscettibili di imposizione fiscale, oppure di minusvalenze che avrebbero implicato restituzioni da parte del Fisco. Chiede, pertanto, che gli venga riconosciuto il diritto di ricevere copia della documentazione necessaria per usufruire dei relativi benefici di natura fiscale.

L’intermediario, nelle controdeduzioni, eccepisce preliminarmente l’incompetenza per materia dell’Arbitro rilevando la natura consulenziale della domanda e la sua stretta connessione con questioni di natura tributaria. Nel merito, riferisce che dopo la morte del fratello del cliente, cointestatario del conto corrente, ha rilasciato la lettera di attestazione dei cespiti e ha volturato all’erede le azioni originariamente intestate al *de cuius*. Con lettera del 19/12/2016, forniva i prezzi fiscali utili alla compilazione della dichiarazione di



successione, conformemente alla disciplina vigente. Non veniva però fornita certificazione delle minusvalenze residue in capo al *de cuius*, poiché, secondo l'orientamento fatto proprio dall'Agenzia delle Entrate, gli eredi non possono comunque beneficiarne, trattandosi di elementi attinenti alla determinazione del reddito del *de cuius* e non di elementi patrimoniali trasmissibili ex artt. 456 e ss. c.c. Afferma, inoltre, di aver erroneamente trasmesso all'erede documentazione attestante parte delle minusvalenze, benché La Risoluzione N. 120/E dell'Agenzia delle Entrate del 24 luglio 2001 chiarisca che le minusvalenze integrano mere componenti reddituali e non elementi patrimoniali ricadenti nella successione ereditaria. Chiede, pertanto, di dichiarare il ricorso inammissibile per incompetenza per materia, o, in subordine di rigettarlo.

Dopo l'invio delle controdeduzioni nel mese di maggio 2018, le parti hanno iniziato un intenso scambio di repliche e controrepliche proseguito fino al 6/12/2018. L'intermediario insiste nel sostenere l'inammissibilità del ricorso, considerandolo fondamentalmente una domanda consulenziale di natura tributaria; rappresenta, inoltre, di aver già consegnato al cliente tutta la documentazione rilevante, indicando specificamente la quantità e la tipologia dei titoli caduti in successione. Il ricorrente persiste nel ritenere insufficienti le motivazioni addotte dalla banca per giustificare la mancata produzione dei documenti attestanti le minusvalenze sui titoli ereditati. Da ultimo, con la risposta alle seconde controrepliche (pervenuta il 6/12/2018), il ricorrente precisa di aver richiesto in qualità di erede *“certificazione dello stato del conto all'atto dell'apertura della successione (Polizza a custodia titoli c. c. n. ***11.1, monointestata), a norma dell'art. 119, 4° co., del testo unico bancario”*; sostiene, inoltre, che *“I due documenti, quello emesso e quello richiesto, hanno finalità diverse e corrispondono a differenti diritti e interessi”*, sottolineando di non aver ancora ricevuto la documentazione oggetto di controversia; rappresenta, infine, che *“In merito alla Risoluzione della Agenzia delle Entrate, N. 120/E del 24 luglio 2001, pende ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia”*.

DIRITTO

Il Collegio è tenuto in via preliminare a pronunciarsi in ordine all'eccezione sollevata dalla parte resistente, secondo la quale sussisterebbe un'incompetenza *ratione materiae* dell'ABF, posto che le richieste dell'istante, di carattere sostanzialmente consulenziale, sarebbero connesse a questioni di natura tributaria. L'eccezione non può essere accolta in quanto la parte ricorrente non avanza pretese attinenti a profili fiscali della vicenda successoria, ma semplicemente lamenta la mancata trasmissione di un documento dalla stessa ritenuto utile a fini di imposizione tributaria ed è in questa prospettiva che va pertanto valutata la questione oggetto di controversia. In tal senso, a fronte del diritto riconosciuto a colui che succede a qualunque titolo di ottenere copia di documenti bancari che contengano informazioni riguardanti la situazione patrimoniale del defunto (cfr. art. 119 T.U.B.; Disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di trasparenza e correttezza degli intermediari, Sez., par. 4; Autorità Garante per la protezione dei dati personali, *Linee guida in materia di trattamento di dati personali della clientela in ambito bancario* (Deliberazione n. 53 del 25 ottobre 2007), 5.2, 5.3), appare illegittimo il rifiuto di consegnare il documento richiesto, basato sul rilievo della sostanziale inutilità dello stesso a fini successori, posto che le minusvalenze da *“Capital Gain”* maturate dal *de cuius* non sono trasmissibili agli eredi: tale valutazione deve essere infatti lasciata al cliente, il quale, una volta ottenuto il documento, si farà carico delle conseguenze di carattere fiscale. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene la domanda meritevole di accoglimento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario consegni alla parte ricorrente il documento richiesto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA